

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 76

13 marzo 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA,  
MANFREDINI, CORRADI

**NORME PER L'INSEDIAMENTO E LA  
GESTIONE DI CENTRI DI TELEFONIA**

Oggetto consiliare n. 1164

## RELAZIONE

Il fenomeno dei phone center ed internet point sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti vista la proliferazione di centri di telefonia che mettono a disposizione del pubblico servizi telefonici nazionali e internazionali, oltre a collegamenti Internet.

Tale attività si è andata progressivamente sviluppando soprattutto in seguito all'arrivo in Italia di nuove immigrazioni. Infatti, i predetti phone center sono generalmente ubicati nelle aree con forte presenza di immigrati, ad uso quasi esclusivo degli stessi, determinando problemi soprattutto di ordine e sicurezza pubblica.

Ricordiamo che Osman Hussain, uno degli organizzatori dell'attacco terroristico del 21 luglio 2005, al momento del suo arresto da parte delle forze dell'ordine in Italia, era ospite di un titolare di un phone-center romano.

La necessità di intervenire sui phone-center, ed in generale su tutti gli esercizi pubblici di telefonia ed internet point, ha indotto il legislatore statale ad emanare una specifica disciplina: la Legge 31 luglio 2005, n. 155, c.d. pacchetto antiterrorismo, che all'articolo 7 disciplina specificatamente i phone center e gli internet point.

La norma succitata prevede che chiunque intenda aprire phone center e/o internet point deve richiedere apposita licenza al Questore della Provincia dove l'esercizio è ubicato.

La licenza comporta il rispetto di una serie di obblighi, meglio definiti successivamente dal DM 16 agosto 2005, tra i quali l'identificazione delle persone che accedono a questi esercizi previa registrazione dei dati anagrafici e fotocopia del documento di riconoscimento. Questi dati devono essere memorizzati ed archiviati in un apposito registro informatico e conservati fino al 31 dicembre del 2007, termine ultimo di efficacia dell'intero pacchetto di norme. Colui che ometta i predetti obblighi sarà penalmente perseguito, fino all'ordinanza di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Appare evidente che la materia in esame risulta molto delicata ed importante, toccando ambiti che coinvolgono direttamente la sicurezza dei cittadini, la repressione del terrorismo internazionale e che pertanto legittimano l'intervento del legislatore statale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,

così come previsto dall'art. 117, comma 2, lettera h, della Costituzione.

La stessa materia però per quel che concerne la regolamentazione dell'insediamento ed apertura al pubblico sul territorio regionale di centri di telefonia (e dunque di esercizi analoghi a quelli di vendita al dettaglio in sede fissa), inserisce anche ambiti materiali quale quello del "commercio", di competenza legislativa "residuale o esclusiva" regionale, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione (vedasi in tal senso, ad esempio, la Sentenza della Corte Costituzionale 1/04).

La stessa Legge 155/05, al comma 3, dell'art. 7, fa salve le attribuzioni degli Enti locali in materia di pubblici esercizi.

L'opportunità di un intervento normativo regionale nel settore è dunque oggi più che evidente, soprattutto alla luce delle numerose lamentele dei cittadini della nostra regione circa l'uso improprio dei locali adibiti a centri di telefonia, da parte di diversi gestori dei medesimi, che determinano, nelle aree antistanti, aggregazioni di soggetti spesso non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno in Italia, coinvolti sovente in risse ed altri comportamenti che comunque mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L'esigenza di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad una disciplina di questo settore è avvertita soprattutto dagli Enti locali. Infatti, negli ultimi mesi, numerose Amministrazioni comunali hanno sollecitato un intervento legislativo onde porre soluzioni ai concreti problemi sopra descritti.

La Regione Emilia-Romagna, pertanto, intende dettare dei criteri affinché i Comuni, mediante appositi regolamenti, disciplinino, in modo uniforme, l'insediamento e l'apertura dei centri di telefonia nel territorio regionale. Tutto ciò sia per garantire una maggiore trasparenza delle procedure autorizzative ed

un controllo sull'osservanza degli obblighi relativi, sia al fine di salvaguardare tali attività commerciali, impedendo un utilizzo improprio dei servizi forniti, anche successivamente al 31 dicembre 2007 (termine ultimo per l'efficacia degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, Legge 155/05).

Entrando nel merito, il presente progetto di legge subordina l'apertura di un'attività di phone center al rilascio da parte del Comune ove è ubicato di una autorizzazione amministrativa, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del PDL, certamente non sostitutiva, bensì in aggiunta, alla licenza del Questore prevista dalla normativa nazionale.

Sono inoltre disciplinati i casi di revoca dell'autorizzazione (art. 7) e quelli in cui la stessa è negata al verificarsi di condizioni giuridiche ostative da parte dei titolari o dei gestori (art. 4).

L'articolo 6 disciplina l'attività di vigilanza sull'attività dei phone center.

Perché la procedura si riveli efficace e le finalità della legge effettivamente perseguite, si prevede, in caso di apertura o trasferimento di un phone center senza la prescritta autorizzazione, la chiusura dell'esercizio da parte del Comune, mentre, nei casi di mere irregolarità, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.

Qualora l'irregolarità persista, si potrà arrivare anche alla revoca dell'autorizzazione.

Infine, oltre alla norma transitoria che disciplina l'adeguamento alla presente disciplina sia per gli esercizi già esistenti che per i Comuni che abbiano già regolamentato la materia, (art. 8), considerata l'importanza della questione, si è ritenuto di prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale (art. 9).

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, nel rispetto del principio di libertà di comunicazione di cui all'art. 15 della Costituzione, e di quanto previsto dal DLgs 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", dall'art. 7 della Legge 31 luglio 2005, n. 155, e dal decreto Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005, disciplina l'insediamento e l'apertura al pubblico di centri di telefonia e di comunicazioni telematiche, al fine di garantire la migliore utilizzazione da parte del pubblico dei servizi offerti, la trasparenza e la pubblicità delle procedure per la concessione delle autorizzazioni all'insediamento di detti centri, nonché l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, onde prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

### Art. 2

#### *Definizione*

1. Per centri di telefonia, di seguito denominati phone center ed internet point si intendono tutti quei pubblici esercizi o circoli privati di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.

### Art. 3

#### *Autorizzazione amministrativa*

1. Fatte salve le autorizzazioni previste dall'art. 7 della Legge n. 155 del 2005, e dall'art. 25 del DLgs n. 259 del 2003, chiunque intenda aprire una attività di phone center o internet point, deve richiedere apposita autorizzazione amministrativa al Comune ove l'esercizio è ubicato.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione da parte del Comune:

- a) delle attività che vi si intendono svolgere;
- b) dell'omologazione di tutte le apparecchiature in uso all'utenza;
- c) del rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- d) del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza;
- e) del rispetto da parte del gestore di rete degli obblighi derivanti dalla normativa di settore;

f) della verifica della sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo.

3. I Comuni con apposito Regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge regionale, dovranno indicare il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 1, che si potranno rilasciare tenuto conto della popolazione residente e in relazione alle vigenti normative urbanistiche. Nelle more dell'adozione del Regolamento comunale, l'Ente locale non potrà rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di phone center ed internet point.

4. L'autorizzazione ha durata annuale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa verifica da parte del Comune della permanenza in capo al richiedente dei requisiti di cui al comma 2.

5. L'autorizzazione è necessaria per il trasferimento, l'ampliamento dei locali e per il sub-ingresso nella titolarità dell'esercizio precedentemente in attività.

6. Il Comune è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o sub-ingresso. Trascorsi ulteriori 90 giorni senza che il Comune si sia pronunciato la domanda si intende accolta.

### Art. 4

#### *Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, non può essere concessa, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con sentenza passata in giudicato;
- b) siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
- c) si trovino in condizioni equipollenti a quelle delle lettere precedenti per soggetti appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione Europea o a Paesi non appartenenti all'Unione Europea con i quali vi siano accordi di reciprocità.

2. In caso di gestione societaria dell'attività, le condizioni di cui al comma precedente devono essere possedute dalla totalità dei soci per società di persone, dagli amministratori che rappresentano legalmente la società per le società di capitali.

### Art. 5

#### *Esercizio dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività di phone center ed internet

point può essere svolto direttamente dal titolare od essere affidato a terzi, purché non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4.

2. I centri di telefonia di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare la fascia oraria di apertura al pubblico e i giorni di riposo settimanali determinati con apposito Regolamento comunale. All'interno di tale fascia oraria, il richiedente dell'autorizzazione potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività.

#### Art. 6

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'attività dei phone center ed internet point è esercitata dal Comune.

2. Nel caso di apertura, trasferimento o ampliamento, i phone center o internet point sprovvisti della prescritta autorizzazione, in attesa della regolarizzazione dovranno essere temporaneamente chiusi con specifica Ordinanza del Sindaco.

3. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 nel caso in cui:

- a) l'attività di phone center o di internet point sia affidata in gestione a soggetti terzi senza il rispetto di quanto previsto all'art. 4;
- b) non vengano rispettati gli orari di apertura ed i giorni di chiusura stabiliti dai Regolamenti comunali;
- c) vengano esercitate, all'interno dei locali di phone center o di internet point, attività non conformi a quanto previsto dall'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 1.

4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si può procedere anche alla revoca dell'autorizzazione.

5. La revoca disposta ai sensi del comma precedente

comporta la chiusura definitiva dell'attività.

#### Art. 7

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento qualora:

- a) venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2;
- b) si verifichino le condizioni di cui all'art. 4;
- c) nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo precedente.

2. La revoca è altresì disposta nell'ipotesi in cui la licenza del Questore sia stata revocata ai sensi di quanto previsto dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", ovvero, per sopravvenuti motivi di ordine o sicurezza pubblica.

#### Art. 8

##### *Norme transitorie*

1. Gli esercizi già esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni della presente normativa entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore. In caso contrario, il Comune ove è ubicato l'esercizio provvederà a chiuderlo con specifica Ordinanza motivata del Sindaco.

2. I Comuni che abbiano già provveduto ad emanare specifici regolamenti per l'attività dei phone center ed internet point di cui all'art. 2, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 9

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

























